

Statuto del CAI MILANO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 – Denominazione e Durata

1. È costituita, con sede legale nella Città Metropolitana di Milano, l'associazione di promozione sociale denominata "**CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di MILANO APS - ETS**", o in breve anche "**CAI MILANO APS – ETS**" (di seguito per brevità denominata anche **CAI MILANO**).

2. Gli acronimi APS ed ETS, e l'utilizzo della locuzione "associazione di promozione sociale", potranno essere utilizzati solo ad avvenuta iscrizione dell'ente nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Fino a tale momento l'ente manterrà i diritti e gli obblighi, anche relativi alla denominazione sociale, connessi al registro al quale risulta iscritto.

3. Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti.

4. È soggetto di diritto privato, dotata di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

5. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano – Regione Lombardia con la sigla CAI LOMBARDIA.

6. La sede è stabilita nella Città Metropolitana di Milano e all'interno della stessa l'indirizzo potrà essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede al di fuori della Città Metropolitana di Milano da parte dell'Assemblea degli associati costituisce modifica statutaria.

7. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Natura

1. L'Associazione CAI MILANO non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto e al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

2. Essa opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. Il CAI MILANO, con deliberazione del Consiglio Direttivo, adotta uno o più Regolamenti per il funzionamento amministrativo e organizzativo.

4. La bandiera del CAI MILANO è la bandiera tricolore nazionale; lo stendardo è da un lato tricolore a bande verticali, attraversato dal motto Excelsior, e dall'altro reca su un campo bianco lo stemma del CAI e nell'angolo a sinistra in alto lo stemma della città di Milano e la scritta Sezione di MILANO.

5. La bandiera e lo stendardo potranno intervenire a cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito ad una deliberazione del Consiglio Direttivo o su autorizzazione del Presidente.

Titolo II

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 - Scopi e attività

1. Il CAI MILANO ha per scopo la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento

di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, aventi ad oggetto:

- a.** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b.** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- c.** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

2. Per conseguire tali scopi e attività, il CAI MILANO provvede:

- a.** alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi anche stipulando accordi con terzi.
- b.** al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni del Club Alpino Italiano competenti per territorio;
- c.** alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche praticate in ogni forma e mezzo nel rispetto del Codice etico del Club Alpino Italiano;
- d.** alla organizzazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e.** alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del Club Alpino Italiano, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d), oltre alle attività di formazione ex art 5 Dlgs 117/2017 compatibili con lo scopo sociale;
- f.** alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g.** alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h.** alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni del Club Alpino Italiano, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché alla collaborazione con il CNSAS al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i. a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;

j. a provvedere alla sede del CAI MILANO, a curare l'archivio bibliografico e cartografico.

3. L'associazione potrà inoltre, con deliberazione del Consiglio Direttivo, esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui ai paragrafi precedenti, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse.

4. L'associazione potrà assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali ove ciò sia funzionale al conseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 4 – Locali sede

1. Nei locali della sede in Milano non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 – Soci

1. Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano: ordinari, familiari, giovani, benemeriti e onorari.

2. In particolare:

a. sono soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto;

b. sono soci familiari i componenti del nucleo familiare del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto;

c. sono soci giovani i minori di anni diciotto;

d. sono soci benemeriti le persone giuridiche iscritte che versino, a titolo di pura liberalità, contributi di ammontare significativo;

e. sono soci onorari quelli iscritti nell'albo di cui al successivo punto 4.

3. Partecipano alle attività del CAI MILANO, con gli stessi diritti dei Soci ordinari, i Soci del Club Alpino Italiano appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

4. Il Socio del CAI MILANO (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore del medesimo CAI MILANO.

5. I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 6 - Ammissione

1. Chiunque intenda associarsi al CAI MILANO deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

2. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

3. Il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile decide sull'accettazione della domanda di ammissione, motivando l'eventuale diniego, o, in caso di accettazione, facendone annotazione sul libro degli associati.

4. Sia in sede di ammissione al CAI MILANO sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

5. Il socio, con la domanda di ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto e i regolamenti del CAI MILANO, lo statuto e il regolamento generale del Club Alpino Italiano, nonché ogni delibera dei relativi organi.

Art. 7 - Quota associativa

1. Il Socio è tenuto a corrispondere al CAI MILANO:

a. la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera.

Copia dello Statuto del CAI MILANO, del Regolamento, nonché dello Statuto del Club Alpino Italiano in formato cartaceo saranno consegnate su espressa richiesta. In alternativa saranno forniti i riferimenti web dai quali sarà possibile scaricare i relativi testi;

b. la quota associativa annuale;

c. il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

d. eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

2. Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

4. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione al CAI MILANO.

5. Si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, solo previo pagamento, nella misura prevista, delle quote associative annuali arretrate.

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

1. La partecipazione all'attività del CAI MILANO si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

2. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome del CAI MILANO, se non da questo autorizzate.

3. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI MILANO o dal Club Alpino Italiano.

4. Le prestazioni fornite dai Soci in attività sociali sono volontarie e gratuite.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il CAI MILANO. È in ogni caso fatto salvo il numero massimo di lavoratori impiegati nell'attività previsto dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017.

Art. 9 – Dimissioni

1. Il Socio può dimettersi dal CAI MILANO in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, sono irrevocabili e hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

2. Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione del Club Alpino Italiano.

3. Il trasferimento da una Sezione del Club Alpino Italiano a un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio.

1. La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

Art. 11 – Sanzioni disciplinari

1. Il Consiglio Direttivo del CAI MILANO può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano e alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.

2. La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo.

3. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC (Comitato Direttivo Centrale) del Club Alpino Italiano che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti.

4. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo del CAI MILANO per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 – Ricorsi

1. In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.

2. Il Socio ed il Consiglio Direttivo del CAI MILANO possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO IV

ORGANI

Art. 13 - Organi del CAI MILANO

1. Sono organi del CAI MILANO i seguenti:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo.

Titolo V

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del CAI MILANO. Essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari che abbiano compiuto la maggiore età. Le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

2. L'Assemblea:

- a. adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali del CAI MILANO;
- b. elegge il Presidente;
- c. elegge il Vicepresidente, i Consiglieri e i Delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari del CAI MILANO, con le modalità stabilite dal presente statuto;
- d. elegge i componenti dell'Organo di Controllo e, ricorrendone le condizioni di legge, nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o affida la stessa all'Organo di Controllo, nel rispetto in tal caso di quanto disposto all'art. 28 del presente Statuto;
- e. delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata al CAI MILANO ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano;
- f. approva l'operato del Consiglio Direttivo, il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
- g. delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- h. delibera sulla fusione o scissione del CAI MILANO, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio; delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- i. delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;
- j. delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, da presentarsi al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre per la successiva Assemblea.

Art. 15 – Convocazione

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio, per l'approvazione dei bilanci, la determinazione della quota associativa annuale e la nomina delle cariche sociali.
2. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo del CAI MILANO lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR (Consiglio Direttivo Regionale del Club Alpino Italiano) o dell'Organo di controllo del CAI MILANO, ricorrendo le condizioni e i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno il dieci per cento dei soci maggiorenni del CAI MILANO.
3. In tale ultimo caso, se il Consiglio Direttivo non vi provvede entro trenta giorni dalla richiesta, dovrà direttamente provvedervi l'Organo di Controllo.
4. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso, nella sede del CAI MILANO, 20 (venti) giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci sul sito web ufficiale del CAI MILANO e/o degli altri media ufficiali del CAI MILANO almeno 15 (quindici) giorni prima della data.
5. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, ed il giorno il luogo e l'ora dell'Assemblea in prima e seconda convocazione.
6. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la segreteria del CAI MILANO almeno dieci giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea.

Art. 16 – Partecipazione

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea.

2. L'assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano, a insindacabile giudizio del Presidente, l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente

e il segretario.

3. I minori di età possono assistere all'Assemblea.

4. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

5. I componenti del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci, né in genere su questioni attinenti alla loro responsabilità.

6. In prima convocazione l'Assemblea si intende validamente costituita ove sia presente, di persona o per delega, almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattrore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero

dei presenti.

7. È escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

1. L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre Scrutatori; spetta alla Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 – Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazione per alzata di mano, tranne quanto previsto al successivo art. 29 per le votazioni concernenti le cariche sociali.

2. Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto. Tali deliberazioni, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

3. Lo scioglimento del CAI MILANO deve essere approvato con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

4. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Titolo VI

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Composizione e funzioni

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione del CAI MILANO ed è composto da venti membri compresi il Presidente e il Vicepresidente, eletti dai soci con la procedura prevista all'art. 29.

2. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

a) convoca l'Assemblea dei Soci;

- b)** propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali del CAI MILANO;
- c)** nomina la Commissione Verifica Poteri di cui all'art. 17;
- d)** predispone e approva i Regolamenti del CAI MILANO;
- e)** pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- f)** adotta gli atti e i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- g)** delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- h)** predispone il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
- i)** delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- j)** prepone, su indicazione degli specifici Direttivi, gli incaricati alla gestione di Commissioni, Gruppi e Scuole allo svolgimento di determinate attività sociali, determinandone i limiti di spesa in base ai bilanci preventivi presentati;
- k)** delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- l)** delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- m)** decide sull'ammissione di nuovi soci che ne abbiano fatto richiesta;
- n)** delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora il CAI MILANO venga istituito erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- o)** cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, del presente statuto e del Regolamento del CAI MILANO.

3. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina fra i suoi componenti il Tesoriere ed il Segretario.

4. Il Consiglio Direttivo provvede alla tenuta delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

5. Il Consiglio Direttivo istituisce, verificandone annualmente la composizione, un Comitato di Presidenza, composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Responsabile della Commissione Rifugi e un consigliere scelto tra i rappresentanti delle Commissioni e dei Gruppi.

6. Il Consiglio può delegare alcuni dei suoi poteri al Presidente, al Vicepresidente e al Comitato di Presidenza.

Art. 20 – Durata e decadenza

1. Ogni membro del Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Tuttavia, successivamente al secondo mandato, può essere nuovamente eletto alla stessa carica solo dopo almeno un anno di interruzione.

2. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i membri che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

3. Il consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo viene sostituito dai soci nel corso della prima scadenza elettorale utile fissata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 29. Il consigliere nominato in sostituzione assume la stessa anzianità di carica del consigliere sostituito.

4. Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare oltre la metà dei membri previsti al primo comma del precedente art. 19, i consiglieri rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea

che provvede a fissare entro i successivi trenta giorni la data delle elezioni per la sostituzione dei mancanti.

5. Qualora per qualsiasi motivo vengano a mancare tutti i membri del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo convoca, entro quindici giorni, l'Assemblea dei Soci che provvede a fissare entro i successivi trenta giorni la data delle elezioni per la nomina dei nuovi Consiglieri.

Art. 21 - Partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo

1. Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del Club Alpino Italiano e i Soci che fanno parte degli Organi Centrali /o regionali del Club Alpino Italiano.

2. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso dell'intero Consiglio Direttivo, anche terzi non soci, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 – Modalità di convocazione

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni tre mesi mediante avviso inviato via posta elettronica.

2. L'avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, è inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vicepresidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI MILANO.

4. All'insorgere di un eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione del CAI MILANO che riguardi un componente del Consiglio Direttivo, il coniuge o il convivente dello stesso o suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

5. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

Titolo VII

PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE

Art. 23 – Compiti e nomina del Presidente

1. Il Presidente del CAI MILANO è eletto dai soci con la procedura prevista all'art. 29 e dura in carica tre anni; è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo per la medesima durata.

2. Il Presidente del CAI MILANO è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

a) sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;

b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

c) presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione;

d) presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo;

e) pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

f) in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

g) Il Presidente sezionale è inoltre espressamente delegato per operare le modifiche statutarie che fossero richieste in sede di controllo o dalla legge.

3. Il candidato alla carica di Presidente del CAI MILANO al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione al CAI MILANO non inferiore a tre anni sociali completi.

Art. 24 – Compiti e nomina del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente del CAI MILANO è eletto dai soci con la procedura prevista all'art. 29 e dura in carica tre anni; è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo per la medesima durata.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

Titolo VIII

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 25 – Compiti del Tesoriere

1. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi del CAI MILANO; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione.

Art. 26 – Compiti del Segretario

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, sovrintende all'attuazione delle delibere di questo organo e ai servizi amministrativi del CAI MILANO.

Titolo IX

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 27 – Composizione e durata

1. L'organo di controllo si occupa del controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del CAI MILANO.

2. È costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, soci ordinari con anzianità di iscrizione al CAI MILANO non inferiore a due anni sociali completi.

Possono essere eletti anche non soci solo nel caso di mancanza, tra i soci, di soggetti che possiedano i requisiti previsti dal presente articolo o dalla legge. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile. Almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

3. L'assemblea può determinare il compenso ai componenti dell'Organo di Controllo, qualora previsto da disposizioni di legge o regolamentari.

4. L'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute dell'Organo: i componenti dell'Organo intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

5. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231,

qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

6. Tra le attribuzioni dei componenti dell'Organo di controllo rientrano tra l'altro:

a. l'esame del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione del CAI MILANO, con la predisposizione di apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci che dia conto dell'attività di vigilanza;

b. il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi del CAI MILANO;

c. la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo e in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto.

7. I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

8. L'Organo di controllo deve riunirsi con la periodicità che riterrà opportuna e verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

9. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/17, ove l'assemblea non delibera di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

10. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

11. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di verifica e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

TITOLO X

CARICHE SOCIALI

Art. 28 – Condizioni di eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche sociali i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano iscritti al CAI MILANO da almeno due anni, salvo quanto previsto al precedente art. 23 per la carica di Presidente;

b) non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;

c) siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale.

2. In ogni caso, ai componenti del Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

3. La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al socio di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione a una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico. Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con la struttura centrale.

Art. 29 Gratuità delle cariche sociali e procedura di nomina

- 1.** Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatta eventualmente eccezione per le cariche relative all'Organo di Controllo.
- 2.** Le elezioni alle cariche sociali avvengono a voto segreto nel giorno e con le modalità determinate in precedenza dall'Assemblea dei soci. Tutti i soci ordinari e famigliari hanno diritto di prendere parte alla procedura di voto.
- 3.** La medesima Assemblea che decide il giorno delle elezioni provvede alla nomina del Comitato Elettorale e di tre scrutatori.
- 4.** Il Comitato Elettorale è composto da tre membri che potranno essere proposti dal Consiglio Direttivo e il suo compito è quello di sovrintendere allo svolgimento delle elezioni garantendone la regolarità. Il Comitato rimane in carica dal giorno della nomina fino alla chiusura degli scrutini e alla proclamazione degli eletti.
- 5.** Ogni gruppo di almeno trenta soci può presentare un elenco di propri candidati per ciascuna carica, che dovrà essere depositato presso il Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Per ognuna delle cariche per cui è fissata la data delle elezioni, il Consiglio Direttivo predisporrà le schede elettorali contenenti le candidature presentate nel termine previsto.
- 6.** In ogni caso il voto è libero, e ogni socio ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.
- 7.** Il voto è segreto ed espresso sulla scheda elettorale. È escluso ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
- 8.** A parità di voti risulterà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione e, a parità di anzianità d'iscrizione, il più anziano di età. Non sono eleggibili alle cariche sociali coloro che rivestono incarichi retribuiti presso il CAI MILANO, o che comunque ne dipendono, ed i soci di età inferiore agli anni di ciotto.
- 9.** Sono esclusi dal computo i voti di astensione.
- 10.** Durante la procedura di voto è vietata nella sala delle votazioni qualsiasi forma di propaganda.
- 11.** Nessun socio può essere eletto contemporaneamente a più di una carica sociale, ad eccezione della carica di Delegato di cui al successivo art. 30.

Art. 30 - Delegati

- 1.** I Delegati rappresentano il CAI MILANO all'Assemblea dei Delegati del C.A.I. (AD) e all'Assemblea dei Delegati Regionale (ADR). Non vi è incompatibilità tra la carica di Presidente, Vicepresidente o Consigliere e la carica di Delegato
- 2.** I Delegati sono eletti dai soci con la procedura prevista all'art. 29 e durano in carica un anno.
- 3.** Prima di ogni Assemblea dei Delegati del Club Alpino CAI e di ogni Assemblea dei Delegati Regionale, il Presidente deve convocare una riunione del Consiglio Direttivo, allargata a tutti i Delegati, per discutere gli argomenti iscritti nei relativi ordini del giorno.

TITOLO XI

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 31 – Commissioni, Gruppi e Scuole

1. Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in uno o più regolamenti predisposti dallo stesso Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico – organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO” Organi Tecnici centrali Operativi” / OTTO “Organi Tecnici Territoriali Operativi” di riferimento.
3. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dal CAI MILANO all'attività del gruppo stesso.
4. È vietata la costituzione di gruppi di non Soci

TITOLO XII

SOTTOSEZIONI

Art. 32 – Costituzione

1. Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, autorizzare la costituzione di una o più Sottosezioni.
2. Le Sottosezioni del CAI MILANO fanno parte integrante del CAI MILANO agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del Club Alpino Italiano.
3. I Soci delle Sottosezione del CAI MILANO hanno gli stessi diritti dei Soci del CAI MILANO.
4. Le Sottosezioni del CAI MILANO dispongono del grado di autonomia previsto dal loro ordinamento, il quale disciplina inoltre i rapporti tra sezione e sottosezione, l'organizzazione della stessa, stabilisce il grado di autonomia - anche patrimoniale- concesso alla sottosezione e dispone sulle conseguenti responsabilità dei suoi organi.
5. L'ordinamento delle Sottosezioni non può essere in contrasto con quello del CAI MILANO ed è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo del CAI MILANO.
6. Le Sottosezioni in ogni caso non intrattengono rapporti diretti con la struttura centrale del CAI.
7. La Sottosezione potrà essere soppressa con deliberazione del Consiglio Direttivo del CAI MILANO che l'ha autorizzata. In seguito alla soppressione della Sottosezione l'Assemblea dei soci della sottosezione può deliberarne lo scioglimento.
8. Con la deliberazione di soppressione da parte del Consiglio Direttivo del CAI MILANO o con la delibera di scioglimento da parte dell'Assemblea sei Soci della Sottosezione sono nominati uno o più liquidatori del patrimonio della sottosezione. La liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio regionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano.
9. Al termine della liquidazione il residuo patrimonio della Sottosezione sarà preso in consegna ed amministrato per due anni dal CAI MILANO nell'eventualità di una possibile ricostituzione della Sottosezione. Decorso tale periodo le attività residue si intenderanno definitivamente devolute al CAI MILANO.

TITOLO XIII

PATRIMONIO

Art. 33 - Patrimonio

1. Il patrimonio del CAI MILANO è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'ente provenienti da:

- i. quote associative e contributi di natura non corrispettiva degli associati;
- ii. entrate eventualmente derivanti dall'esercizio dell'attività di interesse generale;
- iii. donazioni, lasciti e ogni altro tipo di entrata derivante dalla raccolta fondi esercitata anche in forma organizzata e continuativa ai sensi e nei limiti di legge;
- iv. utili derivanti dalle attività secondarie eventualmente esercitate ai sensi e nei limiti di legge.

2. È suddiviso tra:

a) un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

3. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita del CAI MILANO.

4. I fondi liquidi del CAI MILANO, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in uno o più conti correnti bancari o postali intestati alla stessa.

TITOLO XIV

AMMINISTRAZIONE

Art. 34 – Esercizio sociale e bilancio di esercizio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio è redatto in conformità a quanto previsto all'art. 13 D.lgs. 117/2017 e nei suoi provvedimenti attuativi.

2. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica del CAI MILANO.

3. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Art. 35 – Bilancio sociale

4. Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017 il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale nel rispetto di quanto ivi previsto e lo sottopone all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 36 – Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento, l'Assemblea che lo delibera provvede alla nomina dei liquidatori e a fissare le modalità della liquidazione.
2. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico del terzo Settore di cui all'art. 45 co. 1 D.lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione di legge, al Gruppo Regionale – CAI Lombardia - purché riconosciuto come ETS. Ove detto Gruppo Regionale non sia riconosciuto come ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché riconosciute ETS, appartenenti allo stesso Gruppo Regionale o ad altro Gruppo Regionale.

TITOLO XV

CONTROVERSIE

Art. 37 - Tentativo di conciliazione

1. La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale.
2. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.
3. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci e organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa

TITOLO XVI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
2. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino italiano.
3. Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci del CAI MILANO.
4. Il su esteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci del CAI MILANO nella seduta del giorno 26 (ventisei) aprile 2022 (duemilaventidue).